

# ethicsCOM

Fondazione per l'etica nella comunicazione

## ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO

Oggi, 24 febbraio 2016, in Verona, via Albere 8, i sottoscritti e le sottoscritte si sono riuniti per costituire, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, un comitato di scopo, non lucrativa, denominata **"Per EthicsCom"**, finalizzata a **promuovere e conseguire la nascita della fondazione "EthicsCom"** e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue.

Nella medesima sede, i/le convenuti/e stabiliscono che a comporre il primo Consiglio Direttivo siano i/ le signori/e:

- Giuseppe Patat, in qualità di presidente;
- Claudio Mangiafico, in qualità di vicepresidente;
- Marco Squarzoni, in qualità di consigliere.

### STATUTO

#### **Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile è costituito un comitato di scopo, non lucrativa, denominata **"Per EthicsCom"**. Il comitato ha sede in Verona, via Albere 8.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Il comitato ha durata fino alla costituzione della "Fondazione EthicsCom".

#### **Art. 2 - Scopo e attività**

"Per Ethicscom" è un comitato senza scopo alcuno di lucro che ha come obiettivo quello di promuovere e conseguire la costituzione di una Fondazione, denominata "EthicsCom", un'istituzione libera che opererà senza finalità alcuna di lucro, ispirandosi agli articoli 9, 21 e 41 della Costituzione Italiana, che tutelano la cultura, la libertà di pensiero e parola e la libertà d'impresa, per sviluppare criteri etici nella comunicazione pubblica, commerciale, politica, istituzionale e religiosa, quindi sia che appartenga al campo della pubblicità, della propaganda o dell'informazione; la Fondazione intenderà quindi sviluppare, promuovere e diffondere l'etica della comunicazione.

L'Etica coniugata nella comunicazione pubblica utilizza innanzitutto quattro criteri base per la pubblicità: ammissibilità e conformità alle leggi, veridicità scientifica, efficacia comunicativa. A questi vengono aggiunti, per l'analisi dell'informazione, ulteriori due criteri: l'oggettività critica e la comprensibilità dei concetti espressi.

La Fondazione intende operare in tutte le aree e in tutte le forme della comunicazione, svolgendo, tra le altre, le seguenti attività:

- redigere codici di comportamento, linee guida, disciplinari ed altri documenti di carattere tecnico-scientifico atti a dare indicazioni relative all'etica della comunicazione;
- svolgere attività di analisi della comunicazione pubblica, redigere valutazioni e pareri e diffonderne i risultati;

- favorire la diffusione di una cultura e consapevolezza della comunicazione etica attraverso un'opera di sensibilizzazione, informazione e divulgazione attraverso iniziative atte allo scopo quali, a titolo di esempio, convegni, seminari, workshop, campagne e altre attività;
- promuovere e gestire attività formative e didattiche per disseminare competenze specifiche in materia e sviluppare lo spirito critico nelle persone;
- favorire l'implementazione di pratiche di comunicazione etica fornendo a terzi pareri e consulenze sulla realizzazione di proprie campagne e sulla adozione di codici etici;
- svolgere una funzione di valutazione e di rating indipendente dell'eticità della comunicazione e dell'informazione;
- promuovere, produrre e diffondere pubblicazioni e materiali di qualunque genere inerenti le proprie attività e le proprie finalità istituzionali e svolgere ricerche scientifiche, tecniche, legali ed etiche nei propri settori di intervento;
- istituire ed assegnare premi nel campo della comunicazione etica;
- istituire organismi, quali ad esempio Osservatori e Centri, atti a monitorare l'eticità della comunicazione o a svolgere specifiche funzioni attribuibili alla Fondazione.

Per raggiungere il proprio scopo principale e conseguire la costituzione della Fondazione, il comitato di scopo "Per EthicsCom" si propone di:

1. svolgere campagne di sensibilizzazione e di informazione sui temi della costituenda Fondazione "EthicsCom" e sul valore delle sue future attività;
2. svolgere campagne di raccolta fondi per la costituzione del fondo di dotazione iniziale da conferire al patrimonio della Fondazione "EthicsCom" all'atto della costituzione;
3. rivestire funzioni di tesoreria rispetto al progetto della Fondazione "EthicsCom";
4. curare la stesura dello Statuto della costituenda Fondazione e quanto necessario per la sua costituzione;

5. avviare, ove possibile compatibilmente con la propria forma giuridica e organizzativa, le attività della futura Fondazione "EthicsCom";
6. svolgere ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto delle normative vigenti.

Il comitato potrà collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati, ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni. Il comitato potrà inoltre svolgere attività commerciali, economiche e finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliarie; potrà anche costruire, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché conforme alle normative vigenti. Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite anche se svolte dai soci.

### **Art. 3 - Qualità di socio**

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità del comitato, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità.

I Soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante che ne faccia le veci in Assemblea.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci maggiorenni di età hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita del comitato anche con una quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo, che è in ogni caso intransmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Tale quota viene stabilita dall'Assemblea sulla base dei programmi sociali.

#### **Art. 4 - Adesioni**

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta l'ammissibilità del richiedente. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

#### **Art. 5 - Cessazione dalla qualità di socio**

I soci cessano di appartenere al comitato per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

a) Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

b) Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non abbia versato la quota associativa annuale.

c) Può essere escluso il/la Socio/ia:

- a. che svolga attività in contrasto con quelle del comitato;
- b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il comitato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il/la Socio/a escluso/a può appellarsi all'Assemblea che giudica in via definitiva.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere al comitato per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/ia defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

#### **Art. 6 - Organi del comitato**

Sono organi del comitato:

- a) l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente.

#### **Art. 7 - Assemblea Sociale**

L'Assemblea dei/delle Soci/ie viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata e con comunicazione via lettera, fax o e-mail che ne comprovi la convocazione. Ogni Socio/ia, in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Il/la Socio/ia può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio/a mediante delega scritta.

Ciascun socio/ia può rappresentare per delega al massimo due altri/e soci/ie.

Un terzo dei Soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi generali del comitato;
- b) approvare il rendiconto economico finanziario;
- c) nominare i componenti del Direttivo, e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento del comitato e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una Socio/ia nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 8 - Quorum di costituzione e di deliberazione**

Le Assemblee ordinarie sono validamente costitu-

ite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le Soci/ie deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento del comitato, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/ie aventi diritto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presenti. I/le Soci/ie deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare dello scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale.

### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno.

Esso dura in carica fino a revoca. I/le componenti del Consiglio Direttivo sono fissati in numero di tre e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

### **Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;

c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;

d) elaborare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;

e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;

f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle Soci/ie;

g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;

i) deliberare sull'accettazione di eventuali lasciti e/o donazioni;

j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

### **Art. 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

### **Art. 12 - Presidente**

Il/la Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale del

comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente il/la Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

#### **Art. 13 - Cessazione delle cariche sociali**

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un'Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare.

Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

#### **Art. 14 - Patrimonio del comitato**

Il Patrimonio e il Fondo Comune del comitato sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuibili, neanche in modo indiretto, tra i soci e i terzi,

né durante la vita del comitato, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi del comitato e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei/delle Soci/ie, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi, anche di ordine commerciale, derivanti dalle proprie attività.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai soci o a terzi.

#### **Art. 15 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Aprile dell'esercizio sociale successivo.

#### **Art. 16 - Scioglimento e liquidazione**

Il comitato si intende sciolto al momento della costituzione della futura Fondazione EthicsCom, e i fondi raccolti allo scopo andranno a costituire il fondo di dotazione iniziale da conferire al patrimonio della costituenda Fondazione.

Qualora lo scopo si rivelasse impossibile, o intervenissero altre cause tali da determinare la necessità di uno scioglimento anticipato, l'Assemblea dei/delle Soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento del comitato secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto. In questo caso, le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività andranno devolute ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali, sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190. Il Presidente in carica può assumere le funzioni di liquidatore.

**Art. 17 - Controversie**

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Comitato e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbi-

trato, uno/a nominata dalla controparte (il comitato oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

**Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.